

Criteria e Metodi di Valutazione dell'attività svolta dai Direttori delle Strutture di ricerca e sperimentazione del CRA

“MV – Direttori”

**elaborate
dal**

Comitato di Valutazione

Indice

Premessa	3
Criteria e metodi per la valutazione dell'attività svolta dai Direttori delle Strutture di Ricerca e Sperimentazione del CRA	4
Allegato 1	5
CdA - Linee Guida per l'operato del Comitato di Valutazione	5
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento	6
CdA - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'incarico di Direttore del Centro di Ricerca	9

Premessa

Il presente documento definisce i criteri e i metodi per una valutazione quali-quantitativa dell'attività svolta dai Direttori delle Strutture di ricerca e di sperimentazione, da parte del Comitato di Valutazione (CdV) del CRA.

La sua elaborazione nasce dall'esigenza di definire un'ideale procedura di valutazione dell'attività svolta dai Direttori così come esplicitato agli artt. 17 e 18 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

La procedura di valutazione terrà conto dei seguenti criteri:

- "Efficacia dell'attività scientifica", ovvero le performance del Direttore nel promuovere e nell'organizzare il complesso delle attività scientifiche della Struttura che dirige, compresa la gestione efficiente delle aziende agrarie sperimentali e dei laboratori;
- "Risultati conseguiti dalla Struttura di ricerca" nell'ambito della programmazione generale dell'Ente, che emergono dall'autovalutazione annuale della Struttura.

A compimento dell'analisi, il CdV esprimerà il risultato della valutazione tramite un giudizio di merito relativo all'attività di direzione.

Criteria e metodi per la valutazione dell'attività svolta dai Direttori delle Strutture di Ricerca e Sperimentazione del CRA

La valutazione dell'attività svolta dai Direttori dei Centri e delle Unità di ricerca del CRA, che il CdV effettuerà in occasione del rinnovo degli incarichi di direzione, su espressa richiesta del Direttore Generale del CRA, si fonda su aspetti quali-quantitativi e terrà conto dei seguenti criteri:

- "Efficacia dell'attività scientifica", ovvero le performance del Direttore nel promuovere e nell'organizzare il complesso delle attività scientifiche della Struttura che dirige, compresa la gestione efficiente delle aziende agrarie sperimentali e dei laboratori;
- "Risultati conseguiti dalla Struttura di ricerca" nell'ambito della programmazione generale dell'Ente.

A tal fine il CdV si avvarrà:

1. delle relazioni annuali di autovalutazione redatte dal direttore;
2. dei rapporti annuali di valutazione redatti dal CdV;
3. di una relazione redatta e sottoscritta dal Direttore della Struttura, in rapporto agli obiettivi esplicitati nell'art.2 del contratto, sulle attività svolte in tale ruolo nel periodo oggetto di valutazione, contenente gli elementi utili a consentire una valutazione del suo operato sulla base dei seguenti aspetti:
 - coerenza dell'attività svolta rispetto alle tematiche definite nella missione scientifica della Struttura e alle linee di programmazione dell'Ente;
 - evoluzione della dotazione di risorse umane, finanziarie e strutturali e delle eventuali ripercussioni sull'attività svolta;
 - operosità valutata mediante il numero dei progetti, la tipologia e la consistenza dei finanziamenti acquisiti, distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento: pubbliche, private, a bando, dirette;
 - valorizzazione del capitale umano, inclusa la cura della proprietà intellettuale, il coinvolgimento e l'integrazione dei ricercatori nella progettualità della Struttura o tra Strutture del CRA o con altri organismi di ricerca esterni, nazionali e internazionali;
 - ottimizzazione della gestione, valorizzazione e potenziamento delle aziende agrarie e dei laboratori di ricerca e sperimentazione, nonché del patrimonio immobiliare.

Il Comitato di Valutazione esprimerà un giudizio motivato di valutazione, positivo o negativo, al quale concorreranno entrambi i criteri considerati.

Per la valutazione del direttore del Centro di ricerca, si terrà altresì conto di quanto previsto dal programma annuale e triennale delle attività, adottato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF). Qualora fosse necessario, prima di esprimere il giudizio di valutazione, il CdV si riserverà di incontrare il direttore presso il Centro/Unità o presso la Sede centrale del CRA.

Il CdV procederà, inoltre, ad esprimere un giudizio circa l'attività svolta annualmente dal Direttore, basandolo su una relazione annuale articolata secondo le indicazioni riportate al punto 3 della procedura.

CdA - Linee Guida per l'operato del Comitato di Valutazione

Il Consiglio di Amministrazione del CRA nella seduta del 29 aprile 2010 ha deliberato la prosecuzione delle attività dei membri del Comitato di Valutazione, aggiornando le Linee Guida per il loro operato già approvate con delibera n°24/05.

- Il Comitato opera per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'attività sperimentale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.
- Il Comitato ha il compito di valutare l'attività delle Strutture del CRA, in particolare per ciò che riguarda il grado di attuazione del Piano triennale della ricerca per le parti di rispettiva competenza.
- Il Comitato di Valutazione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, della collaborazione di esperti in particolari settori scientifici e tecnologici.
- Il Comitato di Valutazione riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Più specificamente il Comitato di Valutazione:

1. Elabora, tenendo conto delle linee guida elaborate dal CIVR, criteri e indicatori per i processi di valutazione di programmi e Strutture coerenti con le finalità e gli indirizzi assunti dal CRA; i criteri di valutazione vengono comunicati alle Strutture di ricerca prima del periodo cui la valutazione si riferisce.
2. Elabora metodi e procedure di monitoraggio delle attività di ricerca (in particolare metodologie applicabili ai singoli progetti), delle attività di trasferimento dell'innovazione, dei percorsi di valorizzazione del capitale umano che consentano alle Strutture un esercizio di autovalutazione con cadenza annuale che dia risultati coerenti e comparabili all'interno del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.
3. Collabora con l'Amministrazione centrale del CRA nella definizione di struttura e contenuti di banche dati sulle attività di ricerca che siano d'appoggio al monitoraggio e alle valutazioni periodiche.
4. Sulla base delle relazioni di autovalutazione e dei dati oggettivi rilevati dall'Amministrazione centrale, redige un rapporto annuale sulle attività di ricerca e sullo stato delle Strutture del CRA che contenga, oltre a valutazioni retrospettive, anche indicazioni sulle misure opportune per un miglioramento continuo della qualità. In particolare tale rapporto annuale dovrà contenere indicazioni utili per una migliore programmazione, per una più efficace assegnazione delle risorse umane e finanziarie, per il rinnovo degli incarichi di direzione, nonché ai fini della conferma, trasformazione, fusione o soppressione delle Strutture di ricerca e dei Dipartimenti.
5. E' responsabile, per conto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, della redazione del rapporto di valutazione triennale, con allegato *executive summary*, da elaborarsi secondo le indicazioni del CIVR.
6. Elabora un progetto per l'autovalutazione e la valutazione esterna dell'operosità di ricercatori e tecnologi in analogia a quanto avviene nelle maggiori Istituzioni di ricerca di altri Paesi.
7. Elabora criteri e metodi di valutazione dell'attività svolta dai Direttori dei Centri e delle Unità di ricerca.

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

TITOLO II - Organizzazione e Funzionamento delle Strutture di ricerca e dei Dipartimenti

Capo II - Strutture di Ricerca e Dipartimenti

Art. 17 – Direttore del Centro di Ricerca

1. Il Direttore del Centro di ricerca è responsabile delle attività del Centro, sia sul piano della ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario. A tal fine :
 - a) adotta, sulla base delle indicazioni e dei vincoli contenuti nel piano triennale di attività del C.R.A. e avvalendosi della collaborazione dei Direttori delle Unità di ricerca afferenti e dei responsabili dei gruppi di ricerca eventualmente costituiti, il programma annuale e triennale delle attività del Centro e delle Unità di ricerca, che comprende anche le attività svolte in affidamento, previa convenzione, da soggetti esterni, di cui all'art. 13, comma 3; nella formulazione dei programmi del Centro e delle Unità di ricerca afferenti, deve essere favorita la partecipazione dei ricercatori operanti presso le Strutture;
 - b) adotta gli atti di costituzione dei gruppi di ricerca e dei servizi, e di organizzazione della segreteria amministrativa; nomina i relativi responsabili, con poteri di revoca dell'incarico; la durata di detti incarichi non può eccedere quella del mandato di Direzione;
 - c) predispone, avvalendosi della collaborazione dei Direttori delle Unità di ricerca, il conto preventivo, le proposte di variazione e il conto consuntivo del Centro e delle Unità di ricerca afferenti, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di amministrazione e di contabilità;
 - d) adotta gli atti di associazione di ricercatori esterni e di conferimento dei relativi incarichi di ricerca;
 - e) adotta, sulla base di specifica delega conferita dal Consiglio di amministrazione, gli atti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi e di attività extra-istituzionali del personale tecnico-scientifico assegnato al Centro, dandone comunicazione al Consiglio stesso;
 - f) adotta gli atti amministrativi di competenza del Centro di ricerca, ivi compresi quelli che impegnano la struttura verso l'esterno, con i limiti stabiliti dall'art. 22, comma 5, dello Statuto.
2. Il Direttore del Centro di ricerca è nominato, con Decreto del Presidente, sulla base di una selezione pubblica su bando, affidata ad una commissione di 3 esperti, nazionali o stranieri di alta qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro, scelti nell'albo di cui all'art 4, comma 1, lettera c). La selezione avviene presso la sede centrale del C.R.A. con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, eventualmente integrata da un colloquio. I lavori della Commissione debbono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento, salvo proroga motivata con delibera del Consiglio di amministrazione. In caso di conferimento dell'incarico a ricercatori non dipendenti del C.R.A., la nomina è subordinata alla concessione di aspettativa senza assegni da parte dell'Amministrazione di provenienza.

Il rapporto di lavoro del Direttore del Centro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta, in presenza di valutazione positiva formulata dal Comitato di cui all'art. 14, stipulato dal Presidente del C.R.A., previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel contratto sono stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, i criteri e i metodi di valutazione dell'attività svolta da parte del Comitato di cui all'art. 14 e il trattamento economico ai sensi della normativa vigente. Nel caso di incarico assegnato a personale dipendente del C.R.A., al medesimo è consentito di collocarsi in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, che resta temporaneamente valutabile ai fini dell'eventuale progressione nel livello e profilo di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL. Il Consiglio di amministrazione delibera, sei mesi prima della scadenza del rapporto di lavoro e al verificarsi dei casi indicati al comma 3, la pubblicazione del nuovo bando di selezione o l'eventuale rinnovo del contratto al fine di assicurare la necessaria continuità della funzione di direzione.

3. In caso di revoca dell'incarico, per valutazioni negative espresse dal Comitato di cui all'art.14, o di dimissioni del Direttore prima del termine del quadriennio, il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Direttore generale, la nomina di un ricercatore dell'Ente per un periodo massimo di sei mesi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2.

Art. 18 – Organizzazione e Direzione dell'Unità di Ricerca

1. Il Direttore dell'Unità di ricerca può costituire gruppi di ricerca e servizi, analogamente a quanto previsto per i Centri di ricerca dall'art.16, commi 1 e 2.
2. Il Direttore dell'Unità di ricerca è nominato con Decreto del Presidente, sulla base di una selezione pubblica su bando, affidata ad una commissione di 3 esperti, nazionali o stranieri di alta qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro, scelti nell'albo di cui all'art 4, comma 1, lettera c). La selezione avviene presso la sede centrale del C.R.A. con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, eventualmente integrata da un colloquio. L'incarico ha la durata di quattro anni, eventualmente rinnovabile per una sola volta e in presenza di valutazioni positive formulate dal Comitato di cui all'art. 14. In caso di valutazione negativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione si può procedere nei confronti del Direttore, anche prima della scadenza del quadriennio, alla revoca dell'incarico.
3. In caso di dimissioni o revoca dell'incarico prima del termine del quadriennio e in attesa dello svolgimento delle procedure del concorso di cui al comma 2, le funzioni di Direttore sono svolte dal ricercatore di ruolo dell'Unità di ricerca con maggiore anzianità di servizio nel livello più elevato.
4. Al Direttore dell'Unità di ricerca, se dipendente del C.R.A., oltre al trattamento economico in godimento, è corrisposta una indennità per la direzione commisurata alla complessità della gestione scientifica e organizzativa della struttura, il cui importo è stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Se dipendente di altra amministrazione o di altro ente pubblico o privato, il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta, e con le specifiche indicate per il contratto del Direttore del Centro di ricerca di cui al comma 2 dell'art.17. Il Consiglio di Amministrazione subordina la

nomina di personale non dipendente dal C.R.A. all'approvazione della richiesta di aspettativa senza assegni presentata all'amministrazione di appartenenza.

5. Il Direttore dell'Unità di ricerca:

- a) è responsabile della predisposizione e della realizzazione delle attività scientifiche dell'Unità di ricerca, nell'ambito della programmazione delle attività del Centro di ricerca cui l'Unità afferisce; nella formulazione dei programmi dell'Unità di ricerca deve essere favorita la partecipazione dei ricercatori operanti presso la struttura;
- b) adotta gli atti e gli ordinativi di spesa di competenza dell'Unità di ricerca, ivi compresi quelli che impegnano la struttura verso l'esterno, nel rispetto delle modalità indicate nel presente regolamento e nel regolamento di amministrazione e di contabilità; per le convenzioni e gli ordinativi di spesa che singolarmente superano l'importo di 75.000,00 Euro, ma non il limite di cui all'art. 22, comma 5, dello Statuto, è richiesta la preventiva autorizzazione del Direttore del Centro di ricerca cui afferisce l'Unità;
- c) adotta gli atti di costituzione di eventuali gruppi di ricerca e servizi;
- d) adotta, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti, gli atti necessari per una migliore organizzazione del lavoro, la cui validità non può superare la durata del mandato di direzione;
- e) adotta gli atti di associazione di ricercatori esterni alle attività dell'Unità di ricerca e di conferimento degli incarichi di ricerca, secondo le modalità indicate all'art. 46;
- f) adotta, sulla base di specifica delega conferita dal Direttore generale, gli atti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi e di attività extra-istituzionali del personale assegnato.

CdA - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'incarico di Direttore del Centro di Ricerca

Art. 2 - Obiettivi

Il Dott., nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, e relativamente alla mission istituzionale del Centro assicurerà in particolare:

- Il perseguimento degli obiettivi annuali formulati dal Direttore Generale nella Direttiva di II livello a seguito dell'approvazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione da parte del Consiglio di amministrazione.
- Lo svolgimento dell'attività di ricerca e di sperimentazione nei settori scientifici e tecnologici e relativamente alle tematiche definite nella missione scientifica del Centro.
- Lo svolgimento dei compiti di gestione amministrativa dei Progetti di ricerca nazionali e internazionali affidati al coordinamento dei ricercatori del proprio Centro e/o delle Unità afferenti.
- La realizzazione delle attività di ricerca affidate al Centro, sulla base di convenzioni, da soggetti esterni.
- La fornitura di servizi ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico a terzi in regime di diritto privato.
- La cura dell'organizzazione interna del lavoro individuando le eventuali necessità formative e le opportune modalità per soddisfarle.
- Lo sviluppo delle relazioni internazionali, anche attraverso lo scambio di ricercatori con centri di ricerca di riconosciuto valore scientifico.
- L'ottimale utilizzazione delle apparecchiature scientifiche del Centro anche in collaborazione con le Unità afferenti e con le altre strutture dell'Ente.
- La cura della protezione della proprietà intellettuale dei ricercatori del Centro e delle Unità afferenti.
- L'ottimale conduzione delle aziende agricole e/o delle infrastrutture sperimentali in campo, garantendo il soddisfacimento delle esigenze sperimentali e l'efficienza economica della loro gestione.
- L'ottimale gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare affidato al Centro ed alle unità afferenti, in qualità di consegnatario.

Art. 4 – Valutazione dell'attività svolta

1. La valutazione del direttore del Centro di ricerca viene effettuata, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, da parte dell'apposito Comitato, costituito ai sensi dell'art. 14 del predetto Regolamento, che terrà conto dell'efficacia dell'attività scientifica e dei risultati conseguiti dal Centro di ricerca nell'ambito della programmazione generale dell'Ente, sulla base di criteri definiti dal medesimo Comitato.

omissis

Art. 8 – Cause di risoluzione anticipata del rapporto

Costituiscono causa di risoluzione anticipata del rapporto, oltre che le dimissioni del titolare dell'incarico, la revoca dell'incarico stesso conseguente a:

- a. valutazioni negative espresse dal Comitato di Valutazione;
- b. ristrutturazione della rete di ricerca dell'Ente
- c. violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità previste dall'art. 5 del presente contratto.

omissis